

Nucleo Unificato Regionale di Valutazione e Verifica (NURV)

Parere al Comitato di Direzione (CD) sulla corretta applicazione delle metodologie di valutazione sulla proposta del Piano Regionale Cave (PRC), ai sensi dell'art.3, comma 2 lett.a) del Regolamento 24/R/2011 (in applicazione dell'art. 11, c. 2 del dpgr 15/R/2019), ai fini dell'esame del Comitato di Direzione (CD) ai sensi dell'art.3, comma 3 lett.b) del Regolamento 24/R/2011.

II NURV

come composto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1295/2015 e del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 4/2016, a seguito del procedimento semplificato, previsto dall'art. 10 del Regolamento interno del NURV, e avviato dal Presidente del Nucleo con nota prot. n. 413816 del 07.11.2019:

visti

- la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008” e ss.m.i.;
- il decreto del Presidente della Giunta regionale del 4.4.2019, n. 15/R “Regolamento di disciplina del processo di formazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione di competenza della Regione ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008)) e dell’articolo 38 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA))” ad oggi in vigore;
- il decreto del Presidente della Giunta regionale del 23.6.2011, n. 24/R “Regolamento di disciplina del processo di formazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione di competenza della Regione ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) e dell’articolo 35 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza)” applicato ai sensi dell'art. 11, c. 2 del dpgr 15/R/2019;
- la decisione di Giunta regionale del 27.6.2011, n.2 “Modello analitico per l'elaborazione, il monitoraggio e al valutazione dei piani e programmi regionali” ad oggi in vigore;

preso atto

che è stato presentato il documento relativo alla proposta del Piano Regionale Cave (PRC) previsto dalla l.r. 35/2015 "Disposizioni in materia di cave", predisposto ai fini della concertazione e partecipazione e necessario per l'esame e la validazione da parte del NURV della corretta applicazione delle metodologie di valutazione sulla proposta di piano;

verificata

la completezza della documentazione presentata rispetto a quanto previsto dal regolamento 24/R/2011 e dal Modello analitico;

esaminata

la “Sezione valutativa - PR10” della proposta di Piano Regionale Cave (PRC) composta da:

- valutazione della coerenza esterna;

- valutazione della coerenza interna;
- analisi di fattibilità finanziaria;
- valutazione degli effetti socio economici (VESE);
- sistema di monitoraggio.

osserva che

- l'analisi di **coerenza esterna** (orizzontale e verticale):

L'analisi di coerenza esterna verticale è sviluppata ampiamente, viene effettuata una ricca analisi degli elementi di integrazione con il PRS 2016 -2020 e con il piano di Indirizzo territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT).

Relativamente all'analisi di coerenza esterna orizzontale deve essere preso in considerazione il PSSIR approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 73 del 9 ottobre 2019, anziché l'Informativa preliminare di cui al Documento preliminare n.65 del 27/12/2017. Il PSSIR individua i seguenti obiettivi Prevenzione, Disuguaglianze di salute e sociali , Liste di attesa, Vivere la cronicità, Nuovi modelli di "care" , Innovazione e Qualità del fine vita.

Si segnala inoltre che a pag. 13, nella parte dedicata alla valutazione della coerenza con il PRB , viene fatto riferimento alle finalità del PRB medesimo sull'impatto della qualità dell'aria, si ritiene che debba essere meglio spiegato il nesso di tale finalità con gli obiettivi del Piano Cave.

- l'analisi di **coerenza interna** (orizzontale e verticale) è stata effettuata in modo esaustivo, seguendo per quanto possibile il modello analitico, data la natura "particolare" del piano che non prevede azioni da parte della regione ma dà prescrizioni che poi saranno attuate dagli enti

- per l'analisi di **fattibilità finanziaria** del piano (paragrafo 3 della sezione valutativa) non vi sono osservazioni da fare. Il testo risulta coerente con la versione già istruita per il CD del 14/02/2019. Si segnala tuttavia la necessità di rendere allineato al contenuto della sopra citata analisi il paragrafo 15 della Relazione Generale Di Piano (Quadro finanziario di riferimento pluriennale) che contiene un refuso rappresentato da una tabella contenente il quadro delle risorse riferito ad un precedente triennio (2018-2020).

Come correttamente indicato nella sezione valutativa, trattandosi di un piano che NON si sostanzia in interventi aventi implicazioni di spesa, è stato infatti ritenuto corretto inserire solo un generico richiamo alle risorse stanziare con legge di bilancio per la pianificazione ed il monitoraggio delle attività estrattive, senza riportare importi riferibili a specifiche annualità;

- la valutazione degli **effetti socio economici (VESE)** contenuta nella sezione valutativa del Piano Regionale Cave è redatta secondo il formato previsto dal Modello analitico per l'elaborazione, il monitoraggio e la valutazione dei Piani e Programmi regionali e contiene tutti gli elementi richiesti di natura quantitativa e qualitativa;

- la descrizione del **sistema di monitoraggio** del PRC contiene in termini generali gli elementi essenziali previsti dalle linee guida del modello analitico. La periodicità minima di valorizzazione degli indicatori è annuale (rispetto a quella semestrale consigliata dalle linee-guida) cosa che può essere giustificata dalla natura degli indicatori stessi (ed è comunque coerente con la periodicità del rapporto annuale previsto dall'art. 10 della legge LR 1/2015 sulla programmazione).

Sempre relativamente agli indicatori si segnala che non è presente, nella sezione relativa alla coerenza interna orizzontale, l'individuazione dei valori target, necessari per far apprezzare lo stato di avanzamento del programma.

Le osservazioni sul sistema di monitoraggio dell'elaborato PR10 sono formulate con l'obiettivo di consolidare ed integrare gli elementi di base la cui presenza all'interno del PRC e del piano di monitoraggio sono da ritenersi fondamentali affinché la successiva attuazione di quest'ultimo sia nella pratica realizzabile. Ugualmente le caratteristiche di accessibilità, di standardizzazione, di qualità e di possibilità di analisi e reportistica dei dati raccolti sono elementi di cui tenere conto nella progettazione ed implementazione del piano di monitoraggio. Non si entra comunque nel merito della scelta degli indicatori

e della loro efficacia a rappresentare il fenomeno; tali aspetti sono da ritenersi di pertinenza dei Settori e degli Enti competenti nella specifica materia.

Al fine di fornire indicazioni sulle modalità tecniche ed organizzative in grado di rendere gli indicatori calcolabili, facilmente aggiornabili e funzionali al supporto alle decisioni, si evidenzia quanto segue:

1. nel Piano di monitoraggio non sono individuati i soggetti coinvolti nell'attuazione del PRC con il loro specifico ruolo, le responsabilità, il livello gerarchico, le reciproche relazioni intercorrenti e la descrizione dei repository dati che vengono alimentati grazie alle loro attività;

2. si ritiene opportuno individuare le fonti dei dati sulle quali si basa il calcolo degli indicatori, verificando e specificando la loro disponibilità, le modalità tecniche ed organizzative con cui ciascuna fonti può essere acceduta ed elaborata

3. il Piano non riporta il flusso informativo di alimentazione del monitoraggio, eventualmente individuando potenziali migliorie in termini di implementazione o riuso di procedure di rilevamento, attivazione di interfacce per lo scambio dei dati tra soggetti detentori originari e soggetti fruitori;

4. dal combinato disposto del Piano di monitoraggio e della tabella del paragrafo 2.2 della "Sezione valutativa del Piano" si rileva che gli indicatori individuati sono riferiti agli obiettivi specifici ed alle azioni del PRC. Qualora ritenuto utile e fattibile, si suggerisce la definizione di indicatori sintetici di "di impatto" anche per gli obiettivi generale del piano;

5. alcuni degli indicatori risultano non chiari (es. Q1 *"Verifica quinquennale del piano con specifico riferimento ai materiali assimilabili"* e Q2 *"Verifica quinquennale dei fabbisogni"*), anche in termini di coerenza terminologica e di contenuto con l'art. 19 della Disciplina di Piano, o non univocamente identificabili. Nel secondo caso si rileva che:

- per l'indicatore A2 *'Numero di piani strutturali adottati/approvati successivamente al PRC o che hanno redatto apposita variante per adeguamento al PRC'* sia da distinguere o da scegliere uno tra i casi di piani strutturali e loro varianti redatti o adottati o approvati;

- per l'indicatore A7 *"Volumi estratti per addetti"* sia da chiarire se i volumi estratti sono totali o riferiti alle singole tipologie di materiale;

- per l'indicatore A8 *"Numero di imprese certificate"* siano da elencare le certificazioni di riferimento;

Si suggerisce pertanto di definire in modo inequivocabile gli indicatori anche, ove possibile, con l'indicazione dell'unità di misura delle grandezze misurate e le formule di calcolo;

6. per una loro migliore interpretabilità, si suggerisce di definire gli indicatori, ove possibile, in termini di percentuale o incidenza riferita ad un totale rilevato o potenziale predefinito di siti, azioni, grandezze, ecc.

tenuto conto di quanto sopra esposto

valida

ai sensi dell'art. 3 comma 2, lett a) del Regolamento 24/R/2011 la corretta applicazione delle metodologie di valutazione sulla proposta del Piano Regionale Cave (PRC) attraverso l'espressione del presente parere ed al fine dell'esame da parte del Comitato di Direzione (CD).

22.11.2019

f.to Luigi Idili

f.to Marco Chiavacci

f.to Paola Bigazzi

f.to Fabio Martelli

f.to Patrizia Lattarulo

firmato

Arch. Carla Chiodini